



C o m u n e d i M a r i n e o

Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

**REGOLAMENTO COMUNALE A TUTELA
DEL PATRIMONIO VEGETALE**

EMENDATO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° 14 DEL 4.03.2008

INDICE

- 1 – Principi.
- 2 – Oggetto del Regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- 3 – Oggetto della salvaguardia.
- 4 – Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amm.ne Com.le
- 5 – Norma di esclusione.
- 6 – Abbattimenti di alberature non salvaguardate
- 7 – Potature.
- 8 – Danneggiamenti
- 9 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.
- 10 – Distanze minime d'impianto.
- 11 – Aree di pertinenza delle alberature.
- 12 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- 13- Difesa fitosanitaria.
- 13/bis- Gestione dei lavori

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

- 14 – Individuazione degli alberi di pregio.
- 15 – Obblighi per i proprietari.
- 16 – Interventi sull'esistente.
- 17 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- 18 – Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- 19 – Ambito di applicazione.
- 20 – Destinatari.
- 21 – Interventi vietati.
- 22 – Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.
- 23 – Competenze per il rilascio delle autorizzazioni.
- 24 – Interventi prescritti.
- 25 – Deroghe.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

26 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

TITOLO 4°

NORME FINANZIARIE, REGOLAMENTI IN CONTRASTO E DEFINIZIONI

27 – Entità delle sanzioni.

28 – Norme finanziarie.

29 – Norme regolamentari in contrasto.

30 – Riferimenti legislativi.

31 – Definizioni.

APPENDICE 1: Criteri per l'utilizzo dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali per iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali.

APPENDICE 2: Normativa per la difesa della vegetazione in aree di cantiere.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO DEL VERDE

Art. 1) PRINCIPI

- Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);
- Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- Riconoscimento il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;
- L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato ed il verde cimiteriale.

Art. 2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale.

L'Amministrazione Comunale fornisce a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.

Le prescrizioni e le norme tecniche indicate nel Titolo 1° sono vincolanti per le piante, le aree e gli interventi di competenza dell'Amministrazione comunale.

Hanno valore di indicazioni tecniche e di tutela ambientale, quando non diversamente prescritto, per quanto riguarda il verde privato.

Sono soggetti a particolare salvaguardia:

1. le alberature censite dal Comune come "preesistenze arboree di pregio".
2. le alberature singole o in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio comunale riconosciute con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione - CIRCOLARE 9 marzo 2006, n. 7. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte prima e seconda: beni culturali - modalità di applicazione da parte della Regione siciliana".
3. le alberature di specie autoctone aventi diametro del tronco superiore a cm. 20, devono essere salvaguardate, siano esse su suolo pubblico o privato.

Art. 4) INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio competente.

Art. 5) NORMA DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

1. coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno (REG. 2080/92 – P.S.R. - P.O.R. – ecc.). Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 6) ABBATTIMENTI DI ALBERATURE NON SALVAGUARDATE.

A) L'abbattimento di alberature non salvaguardate anche non più vegetanti su tutto il territorio comunale e di siepi e verde d'arredo è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale da far pervenire 1 mese prima dell'abbattimento.

Tale comunicazione dovrà tassativamente contenere i seguenti dati e informazioni:

- generalità del richiedente e titoli
- indirizzo, numero civico, planimetria ed estremi catastali del luogo dell'intervento
- elencazione puntuale degli esemplari su cui si intende intervenire
- descrizione puntuale dei motivi dell'intervento
- documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto

L'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, entro 20 gg. dalla comunicazione, documentazione integrativa rispetto a quella consegnata in sede di comunicazione. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale. L'avente titolo è comunque autorizzato a procedere all'intervento dal 20° giorno dalla consegna delle integrazioni richieste al Protocollo del Comune.

Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.).

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglora ambientale dell'esistente. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi avvenuto in assenza di comunicazione, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari con circonferenza non inferiore ai 15-18 cm.

Le piante abbattute in assenza della procedura di cui al punto "A", o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

Albero abbattuto senza autorizzazione impianto in sostituzione

Circonferenza fino a cm. 70 n. 1 albero di dimensioni minime altezza mt. 3 e circonfer. cm. 12

" da cm. 71 a cm. 130 n. 2 alberi di dimensioni minime circonferenza cm. 16

" da cm. 131 a cm. 200 n. 2 alberi di dimensioni minime circonferenza cm. 20

" oltre cm. 200 n. 2 alberi di dimensioni minime circonferenza cm. 25

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta in assenza della procedura di cui al punto "A" sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la nuova specie.

C) L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

D) Qualora un albero venga abbattuto nei casi previsti dal presente articolo il suo reimpianto potrà avvenire, in accordo tra le parti, nella stessa posizione anche in deroga a quanto previsto nell'art. 892 del Codice Civile.

Art. 7) POTATURE.

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Si consiglia che le potature vengano effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm. 25 (diam. cm 8) e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere preferibilmente effettuati:

1. per le specie decidue nel periodo autunno/vernino (indicativamente 1 novembre- 15 Marzo);

2. per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo, (indicativamente 15 Dicembre- 15 Febbraio)

3. interventi sulle branche morte tutto l'anno.

B) Gli interventi di **capitozzatura**, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm. 10 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui al precedente art.6.

Art. 8) DANNEGGIAMENTI

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di quanto previsto all'art.6.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a mt. 0,10. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.

Lo stesso dicasi per la creazione di nuovi loculi cimiteriali sottoterra.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale ci si riferisce alla vigente normativa o ad altri atti analoghi di indirizzo della Regione Sicilia in materia di gestione del verde urbano.

Art. 9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente salvaguardata e non (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.)

Nello specifico, per queste aree si rimanda all'APPENDICE 2 del presente regolamento.

Art. 10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO.

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di pulizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi. ecc.

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 >>>> mt. 10
(esempio: querce, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt.>>>> mt. 6
(acero campestre, carpino bianco. ecc.)

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt.>>>> mt. 4

(Cercis, Prunus spp. ecc.)

- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare. >>>> mt. 4

(pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

circonferenza del tronco fino a cm. 20 mt. 2

circonferenza del tronco da 21 a 40 cm. mt. 2,5

circonferenza del tronco da 41 a 60 cm. mt. 3

circonferenza del tronco oltre 60 cm. mt. 4

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze. ecc.. in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt.1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) Gli edifici esistenti. o le porzioni di essi, ricadenti all'interno. o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.

D) In casi eccezionali e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 12) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nell'ambiente meso-mediterraneo.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico dell'entroterra siciliano creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

3°) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4°) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che debbono essere motivati e debitamente documentati

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTE DELLE SPECIE

GRUPPO 1°

Alberi

Acer campestre L. Acero campestre

Alnus glutinosa L. Gaertn Ontano nero

Carpinus betulus L. Carpino bianco

Fraxinus oxycarpa Bich. Frassino Meridionale
Malus sylvestris Mill. Melo selvatico
Populus alba L. Pioppo bianco
Populus nigra L. Pioppo nero
Prunus avium L. Ciliegio
Prunus pissardi W. Malobalano
Prunus laurocerasus L. Lauroceraso
Pyrus pyraster Brorkh. Pero selvatico
Quercus pubescens W. Roverella
Quercus Ilex L. Leccio
Salix alba L. Salice Bianco
Salix pedicillata L. Salicone
Tilia plathyphyllos Scop. Tiglio
Ulmus minor Miller Olmo campestre

Arbusti

Clematis vitalba L. Vitalba
Corylus avellana L. Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq. Biancospino comune
Euonymus europaeus L. Fusaggine
Hedera helix L. Edera
Hippophae rhamnoides L. Olivello spinoso
Ligustrum vulgare L. Ligustro
Lonicera caprifolium L. Caprifoglio
Prunus spinosa L. Prugnolo
Rhamnus cathartica L. Spin cervino
Rosa canina L. Rosa Canina
Rubus ulmifolium Schott. Rovo Comune
Salix cinerea L. Salice grigio
Sambucus nigra L. Sambuco
Viburnum opalus L. Pallon di maggio
Chamaerops humilis
Arbutus unedo L. Corbezzolo
Lavandula stoechas L. Lavanda selvatica
Pistacia lentiscus L. Lentisco
Myrtus communis L. Mirto comune
Pyracantha coccinea Roem. Agazzino

GRUPPO 2°

Alberi

Celtis australis L. Bagolaro, spaccasassi
Ficus carica L. Fico
Juglans regia L. Noce
Malus domestica borkh. Melo
Mespilus germanica L. Nespolo
Morus alba L. Gelso
Morus nigra L. Moro

Platanus orientalis L. Platano orientale
Populus nigra var. *Italica* Duroi Pioppo cipressino
Prunus persica L. Pesco
Prunus armeniaca L. Albicocco
Prunus cerasifera Ehrh Mirabolano
Prunus domestica L. Prugno, Susino
Prunus cerasus L. Amarena
Punica granatum L. Melograno
Pyrus communis L. Pero
Salix viminalis L. Salice da vimini
Sorbus domestica L. Sorbo
Tilia platyphyllos Scop. e suoi ibridi Tiglio
Vitis vinifera L. Vite comune
Castanea sativa L. Castagno

Arbusti

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3°

Alberi

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%.

Arbusti

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.

GRUPPO 4°

Robinia pseudoacacia Acacia, Robinia
Ailantis altissima Mill. Swingle Ailanto
Acer negundo L. Acero americano
Famiglia delle Agavacee
Famiglia delle Musacee
Phyllostachys spp.
Arundinaria japonica Sieb. Ed Zucch. Falso bamboo

Art. 13) DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Processionaria della quercia

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412)

Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27.03.96)
Cancro corticale del castagno

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti contro alcuni defogliatori, questi dovranno essere di tipo biologico (*Bacillus thuringiensis*).

Art. 13/bis) GESTIONE DEI LAVORI

A) L'Amministrazione comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzioni, protocolli d'intesa, contratti di affidamento ad altri Enti Pubblici e Privati, ad Associazioni e Corporazioni di volontariato e Società presenti sul territorio che abbiano nel loro statuto la gestione del verde, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio indispensabile per attuare l'oggetto del regolamento.

CAPITOLO II° ALBERI DI PREGIO

Art. 14) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree individuate come *preesistenze arboree di pregio* nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

Art. 15) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 16) INTERVENTI SULL'ESISTENTE.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune che potrà richiedere una relazione tecnica per la fitostaticità, e altresì, si potrà avvalere del parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante e dell'Azienda Foreste Regionale.

Ove l'albero appartenga ad aree tutelate da vincoli sui beni culturali e paesaggistici, è necessario acquisire per l'abbattimento anche l'autorizzazione delle Autorità competenti.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Art. 17) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio

dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

Alberi abbattuti nuovi impianti sostitutivi

circ. fino a cm. 150 n. 1 pianta: dimensione minima >>> circ.cm. 20

circ. fino a cm. 300 n. 1 pianta: dimensione minima>>> circ.cm. 25

circ. oltre cm. 300 n. 1 pianta: dimensione minima >>> circ.cm. 30

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale e, ove previsto dalle Leggi vigenti in materia di beni culturali e paesaggistici, sono necessarie le Autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A" :

Pianta abbattuta senza autorizzazione Impianto in sostituzione

circ. fino a cm. 130 n. 2 piante circ.min.cm.30

circ. fino a cm. 220 n. 3 piante circ.min.cm.30

circ. fino a cm. 300 n. 4 piante circ.min.cm.30

circ. fino a cm. 400 n. 5 piante circ.min.cm.30

circ. oltre cm. 400 n. 7 piante circ.min.cm.30

B) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III°

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Art. 18) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE.

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale ai sensi del D.Lvo 29.10.1999 n.490, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia.

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 19) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20) DESTINATARI.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

Art. 21) INTERVENTI VIETATI:

E' tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati,

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole

D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e di circolare liberamente nelle aree in questione.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.

H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide. Tali disposizioni non valgono per i cani in accompagnamento ai non vedenti.

M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

**Art. 22) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA
AUTORIZZAZIONE SCRITTA.**

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A)** Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B)** L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C)** L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico.
- D)** Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- E)** L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Corpo di Polizia Municipale.
- F)** La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- G)** La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H)** L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- I)** L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- L)** L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa previa autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 23) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio competente per quanto di sua competenza. Vanno comunque acquisiti tutti i pareri e le Autorizzazioni anche non espressamente indicate al precedente articolo.

Art. 24) INTERVENTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo :

- A)** di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali.
- B)** di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone ed esclusivamente ove gli spazi consentano di non creare pericolo per i pedoni.
- C)** di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.

D) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

Art. 25) DEROGHE.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asportazione di piante infestanti, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

Art. 26) DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le infestanti.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in piccoli cumuli, i quali potranno anche essere bruciati nelle aree agricole, sotto stretta sorveglianza a distanza di almeno 100 mt dalle strade fino al loro spegnimento e salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti.

Restano in vigore tutte le prescrizioni dettate in materia dall'appropriato Regolamento comunale su "IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE".

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 27) ENTITA' DELLE SANZIONI

A) L'entità e l'ammontare delle Sanzioni previste per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento sono rinviati ad atto appositamente emanato dall'organo competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa in merito.

B) Come più volte richiamato nel presente Regolamento, ogni intervento sul singolo esemplare, eseguito in violazione dei divieti e delle prescrizioni descritte nell'articolato verrà considerato separatamente ai fini sanzionatori. Tale norma vale anche per azioni indirette su esemplari arborei conseguenti ad interventi su esemplari adiacenti.

L'oblazione corrispondente a ciascuna delle violazioni al presente Regolamento sarà stabilita con Ordinanza del Sindaco.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata:

- al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Marineo;
- al Corpo di Polizia Provinciale;

- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- alle Guardie Ecologiche Volontarie;
- ai Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, purché iscritte
- all'Albo comunale del Volontariato se ed in quanto previsto dallo Statuto Comunale;
- ai Funzionari dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali (se esistenti o struttura prevista dalla P.O.), appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 28) NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento oltre agli importi derivanti dall'art. 6 punto B e art. 17 punto B, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto dell'organo competente.

Art. 29) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

Art. 30) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 31) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale;
- valorizzazione estetico-paesaggistica;
- naturalistica;
- ricreativa;
- di protezione idrogeologica.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri. Si definiscono, ai sensi del presente Regolamento, alberi di 1^a grandezza quelli che, a pieno sviluppo, raggiungeranno un'altezza di oltre 20 m (es. farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ...), alberi di 2^a grandezza quelli che, a pieno sviluppo, raggiungeranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m (es. acero campestre, carpino bianco,...) ed alberi di 3^a

grandezza quelli che, a pieno sviluppo, raggiungeranno un'altezza fino a 10 m (Cercis, Prunus, ...).

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m.1 dal terreno.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura, moltiplicata per 4, della circonferenza del tronco, rilevata a m. 1 da terra.

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- alberi con fusto di diametro superiore a cm. 20 (pari a cm. 63 di circonferenza);
- alberi policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 10 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 20;
- tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva (piantate storiche);
- alberi messi a dimora in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 6, pur se privi delle caratteristiche dimensionali sopra elencate;
- alberi tutelati con apposita Legge Regionale n. 19 del 12.11.2002 circa la salvaguardia della flora regionale.

Esemplari arborei censiti: alberi considerati e specificati nella cartografia e nelle schede dell'apposito censimento approntato dal Comune al fine di individuare le alberature inserite in una cornice ambientale e paesaggistica di rilievo, caratterizzate da elementi di monumentalità o pregio dovuto all'età, dotate di valore storico-testimoniale legato a complessi vincolati;

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale o di altra figura dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su una area verde o su parte di essa, nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

Autorizzazione all'intervento atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta; gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive; richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell'autorizzazione all'intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le eventuali modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere; è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari; l'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale (in regime di silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche o richiesto chiarimenti in merito; qualora l'Amministrazione Comunale abbia richiesto chiarimenti, il suddetto termine di 20 giorni riprende a partire dalla data del timbro di

arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune della documentazione, prodotta dall'avente titolo, ad essi relativa.

APPENDICE 1

CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PER INIZIATIVE SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, CULTURALI E SOCIALI

1. Le seguenti norme si applicano ai casi di cui all'art. 22 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Marineo relativamente alle aree verdi pubbliche o di uso Pubblico; tutte le attività indicate al citato art.22 necessitano di autorizzazione, e/o nulla osta a seconda dei casi, da parte dell'Ufficio competente del Comune di Marineo, ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Uffici Comunali o di altri Enti;

2. Singoli cittadini, Enti, Società, Gruppi o Comitati di Cittadini, Associazioni, Partiti Politici che vogliano ottenere autorizzazione a svolgere all'interno di Parchi, Giardini o aree verdi pubbliche o di uso pubblico, iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali, senza scopo di lucro o per scopi di beneficenza e di solidarietà, dovranno inoltrare regolare domanda all'Ufficio competente, almeno 20 giorni prima della data richiesta, secondo le seguenti modalità:

a) nella domanda dovranno essere indicati:

- generalità del richiedente;
- tipo di manifestazione e relativo programma;
- data e orari di utilizzo dell'area richiesta, comprensivi degli eventuali tempi di allestimento e smontaggio,
- numero presunto dei partecipanti
- organizzazione del servizio d'ordine e di tutela del bene comunale
- se è prevista o meno esposizione di pubblicità
- nominativo del responsabile a cui fare riferimento;

b) alla domanda dovrà essere allegata una planimetria sufficientemente dettagliata in cui siano evidenziate le aree e/o i percorsi interessati dall'iniziativa;

c) dovrà inoltre essere compilato il "modulo di comunicazione di manifestazione" da consegnare in 4 copie all'Ufficio competente;

3. A seguito della presentazione della domanda, l'Ufficio competente esprimerà parere favorevole allo svolgimento dell'iniziativa, contenente le prescrizioni e le indicazioni cui i richiedenti dovranno attenersi, o parere sfavorevole, contenente le motivazioni del diniego; l'Ufficio si riserva di richiedere ulteriori pareri agli Uffici Comunali cointeressati; sulla base di tale parere sarà emessa, o meno, l'autorizzazione all'utilizzo del Parco per l'iniziativa richiesta;

4. I richiedenti hanno l'obbligo di riconsegnare, dopo l'uso, il Parco o l'area verde nelle medesime condizioni cui è stato loro concesso; a garanzia di tale condizione è richiesto un deposito cauzionale infruttifero in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, compreso fra € 100,00 e € 2.000,00, cifra che verrà determinata dall'Ufficio Competente sulla base dell'ampiezza dell'area concessa e sulle eventualità di danneggiamento prevedibile in relazione ai dati contenuti nella domanda;

La cifra richiesta dovrà essere versata presso l'Economo Comunale, il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento; per importi superiori a € 250,00, è facoltà del richiedente versare in contanti o presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;

lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo 10 giorni dal termine della manifestazione, previo nulla osta dell'Ufficio competente;

Nel caso in cui venissero riscontrati danneggiamenti al Parco, alle strutture o alle infrastrutture comunali in conseguenza dello svolgimento della manifestazione, l'Ufficio competente richiederà al Responsabile della manifestazione di provvedere, entro un termine stabilito, alla messa in pristino; in caso di inadempienza, provvederà la stessa Amministrazione Comunale, la quale presenterà il consuntivo, rivalendosi sia sul deposito cauzionale, sia direttamente nei confronti del Responsabile dell'iniziativa;

5) Oltre alle prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione, i richiedenti dovranno rispettare le seguenti norme generali:

a) l'allestimento delle iniziative deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti (distanza dagli immobili pericolanti, parcheggio macchine in zone autorizzate, ecc) con particolare riguardo alle norme di cui al Titolo 2° del Regolamento d'uso dei Parchi e dei Giardini pubblici;

b) nello svolgimento delle iniziative dovranno essere rispettate le norme di cui al DPCM 1.3.91, ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia di inquinamento acustico; l'Ufficio competente si riserva di indicare le prescrizioni e/o limitazioni di orario che riterrà opportune al fine di limitare l'inquinamento acustico, nonché di revocare l'autorizzazione in caso di superamento dei limiti di legge;

c) le eventuali spese di allacciamento luce, acqua, ecc. sono a carico dei richiedenti;

d) la eventuale richiesta di fornitura di materiali e/o di cassonetti per la raccolta RSU dovrà essere formulata unitamente alla domanda; le eventuali spese dovranno essere sostenute direttamente dal richiedente;

e) le aree da destinarsi a parcheggio per l'organizzazione e/o i partecipanti alle iniziative saranno indicate dalla Polizia Municipale.

f) ogni altro permesso o autorizzazione necessari all'iniziativa sono a carico dei richiedenti;

g) l'uso dei parchi e delle aree verdi comunali non è oneroso se concesso per le iniziative di cui al precedente punto 2; ogni altra concessione non prevista dal citato punto 2 sarà eventualmente autorizzata secondo la normativa vigente e le indicazioni del presente documento, ed avrà carattere oneroso laddove previsto;

6) L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'autorizzazione all'utilizzo del Parco o dell'area verde qualora, a causa di avverse condizioni meteorologiche o di altri eventi eccezionali nei giorni precedenti la manifestazione, questa costituisce potenziale rischio di danneggiamento dell'ambiente o del patrimonio pubblico; nel caso in cui la sospensione sia decisa dall'Ufficio competente, il responsabile della manifestazione dovrà contattare l'Ufficio competente per concordare una nuova data; nel caso in cui la sospensione sia decisa autonomamente dall'organizzazione per maltempo o altre motivazioni, il richiedente dovrà inoltrare comunicazione scritta all'Ufficio richiedendo l'autorizzazione per una nuova data, qualora non sia stata preventivamente indicata nella domanda, che verrà valutata ed eventualmente concessa dal sopraindicato Ufficio.

7) L'introduzione di veicoli a motore, di cui all'art. 22 lett.A) del Regolamento del Verde, potrà essere autorizzata anche dalla Polizia Municipale, limitatamente ai percorsi asfaltati e/o carrabili; le attività di cui all'art. 22 lett.H) sono autorizzate dai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale, necessitano comunque del Nulla Osta dell'Ufficio competente.

APPENDICE 2

NORMATIVA PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE

Al fine di completare la normativa contenuta nel Regolamento, si riportano di seguito misure che devono essere adottate per la difesa della vegetazione presente in aree di cantiere o nelle immediate vicinanze.

Questo complemento normativo, contiene tutti quegli accorgimenti necessari per la protezione dell'elemento vegetale, dall'apparato radicale alla parte aerea, a garanzia della sua sopravvivenza.

1. Difesa di superfici vegetali.

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m. 1.8. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

2. Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m. 1,5.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati od ai margini del bosco, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta e limo.

3. Difesa delle radici degli alberi nel caso ricariche del suolo.

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

4. Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

5. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata.

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m. 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m. 2 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

6. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata.

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50 a partire dalla parete della futura fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m. 2,5

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

7. Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.

8. Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a m. 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno.

Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

9. Difesa degli alberi in caso di abbassamento delle falda freatica.

Nel caso di abbassamento del livello freatico, provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno l. 25 di acqua ogni mq. ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni

naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

10. Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili.

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progettista o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficiale potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
2. Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n° 1398 (artt.635 e 734);
3. Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n. 285 (artt.16, 17, 18 e 29);
4. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt.26 e 27);
5. D.P.R. n. 735 del 17.07.80 (art.52, distanza della vegetazione dalle ferrovie);
6. T.U.L.C.P. approvato con R.D. n.383 del 1934 (art.106 e art. 107) ;
7. T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931 n. 773)
8. T.U. delle leggi in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali (D. Lvo 29.10.1999 n. 490)
9. D.M. n. 412 del 03.09.87 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
10. D.M. del 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
11. LEGGE n. 13\1999. (Modifica la L.R.S. n. 16\1996);
12. DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000 G.U.R.S. 18 agosto 2000, n. 38: